



COMUNE DI VILLASOR
UFFICIO TRIBUTI

GUIDA I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE

GUIDA ALLA I.U.C. (Imposta Unica Comunale)

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

- Pag. 2* DETRAZIONI IMU anno 2014
- Pag. 3* SONO SOGGETTI ALL'IMU
- Pag. 3* SONO ASSOGGETTATI ALL'IMU I SEGUENTI IMMOBILI
- Pag. 3* RESTANO ESCLUSI DALL'IMU NEL 2014
- Pag. 5* DAL 2014 RITORNANO AD ESSERE SOGGETTI ALL'IMU TUTTI I TERRENI
- Pag. 5* IMMOBILI CATEGORIA D
- Pag. 6* BASE IMPONIBILE
- Pag. 7* QUANDO E COME SI VERSA
- Pag. 7* CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
- Pag. 7* IMPORTI MINIMI
- Pag. 8* COME SI DETERMINA IL TRIBUTO

TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

- Pag. 10* DETRAZIONI
- Pag. 10* SONO SOGGETTI ALLA TASI
- Pag. 10* IMMOBILI LOCATI E/O CONCESSI IN COMODATO D'USO
- Pag. 11* COME SI DETERMINA IL TRIBUTO
- Pag. 12* QUANDO E COME SI VERSA
- Pag. 12* IMPORTI MINIMI
- Pag. 12* QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE

TARI – TASSA SUI RIFIUTI

- Pag. 13* PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- Pag. 13* SONO SOGGETTI AL TRIBUTO
- Pag. 13* COME SI DETERMINA IL TRIBUTO
- Pag. 16* RIDUZIONI
- Pag. 16* SCADENZA VERSAMENTI TARI 2014
- Pag. 16* DICHIARAZIONI

GUIDA ALLA I.U.C. (Imposta Unica Comunale)

Dal 1° Gennaio 2014 è in vigore la nuova Imposta Unica Comunale "IUC" composta dai tributi:

- **IMU** - Imposta Municipale Propria
- **TASI** - Tassa sui servizi indivisibili
- **TARI** - Tassa sui rifiuti



La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014, art.1, commi 639 e seguenti) ed è integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale in data 05.09.2014, unitamente alla determinazione delle Tariffe ed Aliquote riferite a ciascuna componente.



ALIQUOTE: con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 5-9-2014 l'Amministrazione Comunale ha approvato le seguenti aliquote per l'anno 2014:

4‰

per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8, A/9** "**ABITAZIONI DI LUSSO**", e relative pertinenze

8,1‰

per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumenti agricoli" esenti dal 1 Gennaio 2014

7‰

per i terreni agricoli

7,6‰

per altre abitazioni categoria catastale A
altri fabbricati categorie catastali B e C
aree fabbricabili
tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti categorie

DETRAZIONI IMU anno 2014:

Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale **A/1-A/8-A/9** "**ABITAZIONE DI LUSSO**" adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

SONO SOGGETTI ALL'IMU:

Proprietari di immobili, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

SONO ASSOGGETTATI ALL'IMU I SEGUENTI IMMOBILI:

Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

RESTANO ESCLUSI DALL'IMU nel 2014:

Le abitazioni principali e le pertinenze (queste ultime solo se appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate,) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che continuano a pagare l'imposta

“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, ai soli fini IMU, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, su tale abitazione e relative pertinenze l'assegnatario può applicare l'aliquota ridotta e la detrazione previste per l'abitazione principale”.



Gli immobili assimilati per legge o per regolamento all'abitazione principale

E' equiparata, per legge, all'abitazione principale:

- *l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal socio assegnatario;*
- *l'unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*
- *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.*

E' equiparata, per regolamento comunale, all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare **posseduta** a titolo di proprietà o di usufrutto **da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di **euro 500**;*
- l'unità immobiliare **concessa in comodato dal** soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con **ISEE non superiore a 15.000** euro annui e a condizione che il contratto di comodato d'uso risulti regolarmente registrato; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare*

Per beneficiare di tali equiparazioni all'abitazione principale è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per il comodato d'uso è necessario dimostrare la regolarità della registrazione del contratto e l'autocertificazione del comodatario del possesso dell'ISEE inferiore a € 15.000

Per l'abitazione principale e per quelle ad essa assimilate ed equiparate, l'imposta è dovuta (con aliquota ridotta al 4 per mille, applicando la detrazione di € 200,00) solo se appartenente ad una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

I fabbricati rurali strumentali cat. catastale D10 – (ESENTI dal 1° gennaio 2014)

DAL 2014 RITORNANO AD ESSERE SOGGETTI ALL'IMU TUTTI I TERRENI

con la seguente differenza rispetto al 2013 :

per i terreni "agricoli", posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, **il moltiplicatore passa da 110 a 75.**

Rimane confermato a **135 il moltiplicatore per gli altri terreni**

L'aliquota applicata nel Comune di Villasor , per i terreni agricoli , per il 2014 è pari al:

| | |
|-----------|--|
| 7‰ | (DIMINUITA rispetto al 2013 dello 0,6 per mille) |
|-----------|--|

IMMOBILI CATEGORIA D:

La legge di stabilità 2013 (art 1, c.380, legge n. 228/2012) ha "riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D" calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille.

Ne consegue che per tali immobili , la cui l'aliquota fissata dal Comune di VILLASOR nel 2014 è pari al:

| | |
|-------------|---|
| 8,1‰ | (AUMENTATA rispetto al 2013 dello 0,5 per mille), l'imposta va suddivisa applicando alla base imponibile: - l'aliquota "standard" dello 7,6 per mille a favore dello Stato. - l'aliquota "maggiorata" dello 0,5 per mille a favore del Comune. |
|-------------|---|

BASE IMPONIBILE, rimangono confermati tutti gli altri moltiplicatori per il calcolo delle base imponibile.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

| | |
|-----|--|
| 160 | per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; |
| 140 | per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; |
| 80 | per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10; |
| 65 | per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5); |
| 55 | per i fabbricati della categoria catastale C/1. |

Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, a condizione che il contribuente presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del DPR n° 445/2000) relativa a fabbricato inagibile/inabitabile

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2014.

QUANDO E COME SI VERSA

Nessuna innovazione rispetto agli anni precedenti e pertanto si versa in DUE RATE di pari importo, scadenti **la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre 2014**

Il versamento dell'imposta va effettuato in **AUTOLIQUIDAZIONE** mediante utilizzo del Modello F24 con gli stessi codici tributo del 2013 o dell'apposito bollettino postale.

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI VILLASOR

M025

| Codice tributo | Tipologia |
|----------------|--|
| 3912 | Abitazione principale e pertinenze categorie A1-A8-A9 (destinata al Comune) |
| 3914 | Terreni (destinata al Comune) |
| 3916 | Aree edificabili (destinata al Comune) |
| 3918 | Altri fabbricati (esclusi i D) |
| 3925 | Immobili di categoria D (destinata allo Stato) |
| 3930 | Immobili di categoria D (destinata al Comune) |

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

IMPORTI MINIMI

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'**imposta annuale complessiva** risulta inferiore a euro 12,00.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO

N.B.: Sul sito www.villasor.gov.it è disponibile il calcolatore automatico che permette il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa del modello F24.



COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

| Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 - C/6 - C/7 | Gruppo B e cat. C/3 - C/4 - C/5 | Cat. A/10 | Cat. C/1 | Gruppo D escluso D/5 | Cat. D/5 |
|--|---------------------------------|-----------|----------|----------------------|----------|
| 160 | 140 | 80 | 55 | 65 | 80 |



La TASI finanzia i servizi indivisibili erogati dal Comune (*Illuminazione pubblica e servizi connessi, Viabilità, Manutenzione parchi, giardini, Polizia Municipale, ecc.*) analiticamente individuati, con indicazione dei relativi costi nella deliberazione consiliare n. 13 del 05/09/2014.

Sostituisce la tassa dei servizi indivisibili pagata nel 2013 direttamente allo Stato e calcolata a €. 0,30 a mq. sui locali tassati ai fini TARES.

Nel 2014 la base imponibile cambia, **NON PIU'** a tariffa a MQ, ma si prende IN CONSIDERAZIONE LA STESSA BASE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI TASSATI AI FINI IMU su cui applicare le aliquote deliberate dal Comune.

ALIQUOTE: con delibera n. 13 del 05/09/2014 il Comune ha stabilito le seguenti aliquote:

| | |
|-------------|--|
| 0,5% | Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9 Immobili uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (tranne Cat. D/01 e D/05) |
|-------------|--|

| | |
|-----------|---|
| 1% | Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie da A/1, A/8 e A/9 (ABITAZIONI DI LUSSO) |
|-----------|---|

| | |
|-----------|---|
| 1‰ | Aree fabbricabili Fabbricati rurali ad uso strumentale |
|-----------|---|

| | |
|-------------|--|
| 2,5‰ | Immobili uso produttivo di categoria catastale D/01 e D/05 |
|-------------|--|

| | |
|-------------|---|
| 1,5‰ | Altre abitazioni categoria catastale A Altri fabbricati categorie catastali B e C Tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti categorie |
|-------------|---|

DETRAZIONI

Per l'anno 2014 **NON sono stabilite detrazioni**, riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC di cui agli artt. 62 e 63.

SONO SOGGETTI ALLA TASI:

Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, le aree edificabili ed i fabbricati rurali.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

IMMOBILI LOCATI E/O CONCESSI IN COMODATO D'USO

Per l'occupazione, SONO soggetti alla TASI sia il possessore (proprietario ecc.) **che** l'occupante (**comodatario, affittuario o inquilino**).

Nel Comune di VILLASOR l'occupante versa nella misura del **30%** dell'ammontare complessivo, la restante parte pari al **70%** è versata **dal possessore**.

Ne caso in cui l'immobile **risulti locato**, l'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.


Esempi

- 1) Nel caso in cui per il proprietario l'immobile locato sia una seconda casa e la rendita catastale sia pari a €450,00, l'imposta totale viene calcolata applicando l'1,5‰ (aliquota per le seconde case) e l'imposta sia pari a € 113,40. Il proprietario sarà obbligato a versare il 70% dell'imposta pari a € 79,00 mentre l'inquilino sarà obbligato a versare il 30% dell'imposta pari a € 34,00.
- 2) Nel caso in cui per il proprietario l'immobile è abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una stanza); la categoria catastale è A2 e la rendita catastale è pari a €450,00; in tal caso l'imposta totale viene calcolata applicando lo 0,5‰ (aliquota per le abitazioni principali). Il proprietario sarà obbligato a versare il 70% dell'imposta pari a € 26,00 mentre la quota del 30% a carico dell'inquilino è pari a € 11,00. Si rileva che l'importo a carico dell'inquilino non deve essere versata perché inferiore all'importo minimo da versare che il Comune ha fissato in € 12,00.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU alla quale si applicano le aliquote deliberate dal Comune.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.



| COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------|----------|----------------------|----------|
| Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 - C/6 - C/7 | Gruppo B e cat. C/3 - C/4 - C/5 | Cat. A/10 | Cat. C/1 | Gruppo D escluso D/5 | Cat. D/5 |
| 160 | 140 | 80 | 55 | 65 | 80 |

QUANDO E COME SI VERSA

L'imposta è versata in due rate scadenti il **16 OTTOBRE** e il **16 dicembre 2014**, **IN AUTOLIQUIDAZIONE**

Il versamento dell'imposta va effettuato mediante utilizzo del Modello F24 o dell'apposito bollettino postale

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI VILLASOR **M025**

Codici tributo per versamenti :

| Codice tributo | Tipologia |
|----------------|--------------------------------------|
| 3958 | Abitazione principale e pertinenze |
| 3959 | Fabbricati rurali ad uso strumentale |
| 3960 | Aree edificabili |
| 3961 | Altri fabbricati |

IMPORTI MINIMI

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'**imposta annuale complessiva** risulta inferiore a euro 12,00.

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU



La componente TARI è destinata alla copertura di costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La Tari sostituisce la Tares applicata nel 2013. Viene eliminata l'applicazione della maggiorazione di 30 cent/mq. applicata con la tares nel 2013 in quanto i relativi costi per i servizi indivisibili sono coperti con la tasi.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono per:

- **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione;
- **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

SONO SOGGETTI AL TRIBUTO

Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, in maniera solidale tra più occupanti.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO

La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al Piano finanziario (costi del servizio per trasporto, raccolta e smaltimento) redatto dal soggetto gestore del servizio, integrato ed approvato dal Consiglio Comunale. Con delibera n. 11 del 20.02.2014, il

Comune di VILLASOR ha approvato le tariffe SENZA rilievi di aumento rispetto a quelle applicate nel 2013, non sono stati apportati aumenti per i cittadini e le aziende. La tariffa si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre tributo provinciale.

- **La parte fissa** è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)
- **La parte variabile** copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.

a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile.

Tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)- Anno 2014 - Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 05/09/2014

Utenze Domestiche

| | | Tariffa fissa | Tariffa variabile |
|---|-----------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Un componente | 0,759017 | 47,966704 |
| 2 | Due componenti | 0,880834 | 111,922309 |
| 3 | Tre componenti | 0,955799 | 143,900112 |
| 4 | Quattro componenti | 1,021393 | 175,877915 |
| 5 | Cinque componenti | 1,030764 | 231,83907 |
| 6 | Sei o piu` componenti | 0,993281 | 271,811324 |

SI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE “CALPESTABILE” DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA

Esempio:
abitazione di 160 mq con 4 persone residenti:

$(160 \text{ mq} \times € 1,021393 \text{ “tariffa fissa unitaria”}) + (\text{nucleo familiare di 4 componenti: “tariffa variabile” pari a } € 175,877915) = € 163,40 + € 175,877915 = € 339,30$

TRIBUTO PROVINCIALE

All'importo del Tributo occorre aggiungere: (5 %) per **TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

$€ 339,30 \times 5\% = € 16,97$

TARI 2014 = € 339,30 + € 16,97 = € 356,27

b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

(classificate in base alle 30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza

Tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)- Anno 2014 - Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 05/09/2014

Utenze non Domestiche

| | | Tariffa fissa | Tariffa variabile |
|----|--|----------------------|--------------------------|
| 1 | Cinematografi e teatri | 0,429392 | 0,448283 |
| 2 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret | 0,468428 | 0,494657 |
| 3 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,96288 | 1,012501 |
| 4 | Stabilimenti balneari | 0 | 0 |
| 5 | Esposizioni, autosaloni | 0,442404 | 0,468378 |
| 6 | Alberghi con ristorazione | 0 | 0 |
| 7 | Alberghi senza ristorazione | 1,106011 | 1,313933 |
| 8 | Case di cura e riposo | 1,418296 | 1,487063 |
| 9 | Ospedali | 0 | 0 |
| 10 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,17107 | 1,221185 |
| 11 | Banche ed istituti di credito | 1,027939 | 1,071242 |
| 12 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria | 1,106011 | 1,360307 |
| 13 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,951784 | 2,043552 |
| 14 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti | 1,184082 | 1,236643 |
| 15 | Banchi di mercato beni durevoli | 0 | 0 |
| 16 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere | 1,548415 | 1,615365 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico | 1,001916 | 1,051146 |
| 18 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,184082 | 1,239734 |
| 19 | Attività industriali con capannoni di produzione | 1,223118 | 1,275288 |
| 20 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,197094 | 1,253646 |
| 21 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 4,424044 | 4,62659 |
| 22 | Mense, birrerie, amburgherie | 3,318033 | 3,4626 |
| 23 | Bar,caffé, pasticceria | 3,331045 | 3,478058 |
| 24 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form | 3,174902 | 2,782446 |
| 25 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,187914 | 2,790175 |
| 26 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 5,751258 | 6,017814 |
| 27 | Ipermercati di generi misti | 0 | 0 |
| 28 | Banchi di mercato genere alimentari | 4,358985 | 4,560121 |
| 29 | Discoteche,night club | 0 | 0 |



COMUNE DI VILLASOR
UFFICIO TRIBUTI

SI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE "CALPESTABILE" DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA

Esempio:

negozio (categoria utenza non domestica
I3/30) di mq. 120:

$(120 \times \text{"tariffa fissa unitaria" della categoria I3}) + (120 \times \text{"tariffa variabile unitaria" categoria I3}) =$
 $(120 \times \text{€ } 1,106011) + (120 \times \text{€ } 1,360307) =$
 $\text{€ } 132,72132 + \text{€ } 163,23684 =$
 $\text{€ } 295,96 \text{ Tariffa}$



TRIBUTO PROVINCIALE

All'importo del Tributo occorre aggiungere:
(5 %) per **TRIBUTO PROVINCIALE**
per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene ambientale,
previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

$\text{€ } 295,96 \times 5\% = \text{€ } 14,80$

TARI 2014 = € 295,96 + € 14,80 = € 310,76

RIDUZIONI

Per le utenze non domestiche non stabilmente attive la riduzione è pari al 15% a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

La riduzione deve essere richiesta dall'interessato e decorre **dall'anno della richiesta**.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

SCADENZA VERSAMENTI TARI 2014:

Sono state fissate n. 4 rate con le seguenti scadenze:

- 1° rata -30 novembre 2014;
- 2° rata -31 marzo 2015;
- 3° rata -31 luglio 2015;
- 4° rata -30 novembre 2015.

Come per gli anni precedenti sarà il Comune tramite la società Equitalia Centro SpA ad inviare gli avvisi di pagamento ai cittadini alle scadenze prestabilite.

DICHIARAZIONI

Come da regolamento comunale ogni variazione per i tributi Imu, Tari e Tasi dovrà essere dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'ufficio.

Per ogni informazione e chiarimento i cittadini potranno rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune nei seguenti orari di apertura al pubblico:
lunedì e giovedì dalle 10.30 alle 13.30
martedì dalle 16.30 alle 19.30
telefono n. 0709648023 oppure inviando una mail a tributi@comune.villasor.ca.it
Referenti: rag. Sandra Arisci responsabile Ufficio Tributi
Dott.ssa Gavina Ledda – Istruttore Direttivo Ufficio Tributi.